

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1942

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori FIEROTTI, GEI, CORMEGNA, SILIQUINI,  
GARATTI e LORUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1995**

---

**Riduzione a quattrocentosettantacinque del numero  
dei Deputati**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di revisione costituzionale che sottoponiamo al vostro esame fa parte integrante di un «pacchetto» di proposte che riguardano la composizione del Senato della Repubblica, le funzioni delle due Camere, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ed il riassetto delle strutture del potere esecutivo.

Esso, pertanto si inserisce in un contesto di grandi riforme mirate da un lato a valorizzare al massimo la propensione dimostrata dal popolo italiano col *referendum* del 18 aprile 1993 verso una organizzazione istituzionale più congeniale con il sistema elettorale maggioritario e dall'altro a rendere più efficiente, snello, governabile ed armonico l'assetto costituzionale.

Tutto il «pacchetto» è strettamente collegato al disegno di legge costituzionale che prevede l'elezione di una Assemblea Costituente come strumento per le riforme costituzionali e fornisce a detto strumento alcuni significativi contenuti operativi.

Naturalmente le varie proposte vengono avanzate perchè abbiano vita propria nella attività parlamentare e possono essere esa-

minate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, ma potrebbero anche essere, nel caso si segua la strada della Assemblea Costituente, utili documenti di lavoro per i futuri costituenti.

Quanto si propone con il presente disegno di legge costituzionale risponde ad una esigenza avvertita da anni (sin dai tempi della «Commissione Bozzi») e cioè di ridurre il numero dei deputati adeguando tra l'altro la composizione della nostra Camera allo scenario del sistema elettorale che prevede la suddivisione del territorio nazionale in collegi uninominali che devono avere però dimensioni non eccessivamente piccole.

Tale numero si è ritenuto di indicarlo in quattrocentosettantacinque tanti quanti sono i collegi uninominali individuati in occasione delle elezioni del marzo 1994. Una tale riduzione si ritiene armonica con quanto previsto col disegno di legge per la riforma del Senato della Repubblica che prevede l'elezione diretta di duecentotrentadue senatori in altrettanti collegi uninominali.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della Costituzione è così modificato: «Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque».

